



## Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara  
Piazza Umberto I n. 5  
44015 Portomaggiore  
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Staff del Segretario Generale\Contratti,  
appalti e organi istituzionali  
tel. 0532/323011 fax 0532/323312  
www.comune.portomaggiore.fe.it

Alla cortese attenzione di  
Giunta comunale

Presidente del Consiglio  
comunale

Capi Gruppo Consiliari

Revisore dei conti

Organismo indipendente di  
valutazione

Dirigenti dell'Ente

- loro indirizzi -

**REFERTO DEL CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA EFFETTUATO DAL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 147-BIS comma 2**  
*"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"* introdotto dall'art. 3 del Decreto legge n. 174 del 10.10.2012 convertito con modifiche nella Legge n. 213 del 07.12.2012 e dell'art. 3 del *"Regolamento per la disciplina della metodologia e dell'organizzazione dei controlli interni al Comune di Portomaggiore, in ottemperanza al decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2012 - **SECONDO SEMESTRE 2018**

### **PREMESSA METODOLOGICA**

Il Legislatore, con il D.L. n.174 del 10/10/2012 convertito nella Legge n.213 del 07/12/2012, ha innovato profondamente il sistema dei controlli sulle autonomie locali, allo scopo di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa - intesa come rispetto del complesso di regole finanziarie e procedurali - con l'efficacia (intesa come grado di realizzazione degli obiettivi), l'efficienza della gestione (ossia rapporto tra obiettivi raggiunti e valore delle risorse impiegate) e con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza che a ciò consegua la riduzione sensibile della qualità o dell'estensione degli stessi. Anche la riforma del sistema dei controlli, quindi, è finalizzata, insieme ai numerosi interventi legislativi che hanno contrassegnato la vita degli enti locali negli ultimi anni, a razionalizzare gli obiettivi ed i processi al fine di migliorare l'economicità della gestione (intesa come scelta dei mezzi meno onerosi per il conseguimento degli obiettivi programmati).

Il Legislatore, ha distinto la procedura del controllo in due fasi:

- la prima da effettuarsi "in itinere" rispetto alla formazione dell'atto e dunque in via preventiva rispetto all'adozione o all'efficacia del provvedimento. Tale

fase è di competenza dei Dirigenti ed è esercitata attraverso i pareri di regolarità tecnica e contabile cui agli artt. 49, 147, 147-bis, 153, del D. Lgs.267/2000, da esprimere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre agli Organi collegiali e mediante le attestazioni di regolarità amministrativo-contabile e di copertura finanziaria sulle determinazioni. Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione è necessario ogni qualvolta la delibera sia destinata a produrre effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente. L'attestazione di copertura finanziaria sulle determinazioni è necessaria ove l'atto comporti impegno di spesa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.267/2000. Il campo delle verifiche preventive è, pertanto, molto ampio e comprende i diversi aspetti della gestione: la regolarità finanziaria, intesa come rispetto del complesso delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e la regolarità amministrativa, intesa anche come rispetto delle norme e delle procedure.

- La seconda, da effettuarsi successivamente da parte del Segretario comunale, è finalizzata a verificare la regolarità amministrativa dell'atto, *"secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente"*. La fase di controllo successiva è funzionale al miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa. E' volta a monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati ed a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari vigenti, sollecitando l'esercizio del potere di autotutela da parte dei Dirigenti, ove se ne ravvisino i presupposti. Il controllo successivo mira a costruire un sistema di regole condivise, a stabilire procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo e tende a coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure. In particolare l'attività di controllo mira ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi che garantiscano il rispetto della legalità e della massima trasparenza, attraverso l'uso di raccomandazioni e direttive. Al riguardo, si sottolinea che la funzione di controllo successivo di competenza del Segretario generale dell'Ente, si coordina e si integra con quella di prevenzione della corruzione. Il controllo successivo costituisce, infatti, una delle Misure generali di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste nel *"Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità nel Comune di Portomaggiore (Legge 06 novembre 2012, n. 190) – Aggiornamento al Triennio 2015-2017"*, approvato dalla Giunta comunale con Delibera n. 6 del 27/01/2015, reiterata in occasione dell'*"Aggiornamento 2016-18"* approvato con delibera di Giunta n.3 del 26.01.2016, nonché in occasione dell'approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2017-19 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 31/01/2017 ed inserita all'art. 5 della Sezione Prima del suddetto Piano e dell'aggiornamento al TRIENNIO 2018-2020, attuato con delibera di Giunta n. 6 del 30.01.2018 avente ad oggetto: *"PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (Legge 6 novembre 2012, n. 190) Aggiornamento triennio 2018-2020"*.

Formano oggetto di controllo della correttezza amministrativa le tipologie di atti individuati dall'art. 3 del Regolamento comunale citato in oggetto. Il controllo, in particolare verterà, per quanto concerne le determinazioni dirigenziali, sugli elementi di validità e di efficacia dell'atto:

a) competenza dell'organo ad adottare l'atto;

- b) motivazione (presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione – iter logico seguito per giungere alla decisione finale);
- c) completezza dell'istruttoria;
- d) rispetto dei termini del procedimento amministrativo (ove si tratti di atto finale);
- e) numero progressivo, data, firma del responsabile del procedimento in merito all'esito dell'istruttoria;
- f) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ove l'atto comporti impegno di spesa);
- g) firma del Dirigente che adotta l'atto su proposta del responsabile del procedimento;
- h) attestazione circa la pubblicazione dei dati contenuti nell'atto, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" nel sito internet istituzionale del Comune, ai fini del rispetto della normativa in tema di Trasparenza ed Anticorruzione, entro i limiti imposti dalla tutela della privacy;
- i) rispetto delle disposizioni normative specifiche per la tipologia di atto sottoposto a controllo, ivi comprese le misure anticorruzione, individuate nel P.T.P.C..

Per quanto riguarda i contratti stipulati per scrittura privata, la verifica verterà sull'esistenza dei presupposti giuridici di stipulazione del contratto (richiamo al provvedimento amministrativo che sta alla base del contratto - determinazione a contrattare/determinazione di aggiudicazione) e sugli elementi di validità del contratto:

- a) l'accordo tra le parti,
- b) la causa
- c) oggetto,
- d) la forma,
- e) assolvimento obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13 Legge 136/2010), indicazione dei termini di pagamento conformi alla normativa vigente e verifica degli altri contenuti vincolati;
- f) richiamo alle norme del Codice di Comportamento interno all'ente (adottato in conformità al D.P.R. n.66/2013), applicabili nei casi di specie;
- g) eventuali nomine e richiami alla normativa in tema di protezione dei dati personali (G.D.P.R. n.679/2016), ove pertinenti.

Verrà, inoltre, verificato che le determinazioni dirigenziali, siano conformi alle direttive fornite in tema di **anticorruzione**, dalla sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione, con comunicazione inviata tramite Intranet in data 10/03/2016 a tutti i dipendenti dell'Ente, valide tutt'ora, anche se con necessità di aggiornamento dei riferimenti agli atti, che prevedeva:

- *"Come previsto nel Piano di prevenzione della corruzione, riferito al triennio 2016-18 ed in particolare all'ART. 5 Sezione Prima: "Misure di prevenzione generali attinenti la formazione, attuazione e controllo delle decisioni", ricordo che:*
  - *I Dirigenti devono provvedere alla nomina dei responsabili di procedimento ex art. 6 della L. 241/90, per ogni tipologia/categoria di procedimenti individuati, graduando l'assegnazione, in relazione all'appartenenza dei dipendenti alle categorie di inquadramento professionale. Nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Dirigenti dovranno tendere a dissociare le fasi dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione ed illegalità, tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento;*
  - *I Responsabili di procedimento dovranno attestare nelle proposte di deliberazioni e determinazioni da sottoporre all'approvazione degli organi competenti:*
    - *di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della*

*normativa specifica e la rispettiva tempistica;*  
 - *di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa oppure di avere segnalato tempestivamente al proprio Dirigente (o se il conflitto d'interessi riguarda il Dirigente, questi lo deve aver segnalato al Segretario) la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale e di essersi, conseguentemente, astenuto dal prendere parte al procedimento, rimettendo al proprio Responsabile la decisione finale sull'eventuale surroga;*  
 - *di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente oppure di avere incontrato determinate criticità o rischi di condizionamento esterno nel corso degli adempimenti istruttori in ordine al corretto perseguimento dell'interesse pubblico e di avere reagito con il ricorso a determinate strategie/misure/correttivi da esplicitarsi nell'atto;*  
 - *dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;*  
 - *di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa (o minore entrata) o dell'entrata (o minore spesa) che il provvedimento dispone.*  
 - *L'inserimento di tali dichiarazioni nelle deliberazioni e nelle determinazioni, costituirà oggetto di controllo da parte del Responsabile anticorruzione e di rilievo, in caso di constatata assenza, nei confronti del R.P./Dirigente interessato. "*

Inoltre, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, a seguito dell'entrata in vigore, in data 20/04/2016, del nuovo Codice degli appalti approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016, la sottoscritta ha provveduto ad istruire il personale mediante modelli di determinazioni a contrattare per importi sotto e sopra soglia, con la comunicazione inviata, in data 17/05/2016, mediante la Intranet del Comune. Successivamente, sono state fornite indicazioni rispetto alle modifiche apportate con il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, cosiddetto "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 20/05/2017. Rispetto alle modifiche normative in tema di affidamenti sono stati inviate agli uffici coinvolti, con mail, i modelli di capitolati e di bandi-tipo, progressivamente approvati da ANAC conformemente al Nuovo Codice. Le suddette indicazioni vanno integrate con i contenuti delle deliberazioni di ANAC nel frattempo intervenute in materia e contenute, in particolare, nelle "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018". Indicazioni sono state fornite ai Dirigenti, anche in merito alla composizione delle Commissioni di gara (da ultimo con comunicazioni via mail del 19/07/18; 10/08/18; 06/11/18; 26/11/18), in tema di gare telematiche (circolare prot. 261398 del 03/10/18) ed in materia di incarichi di consulenza e collaborazione esterna, compresi gli incarichi legali (Intranet del 29/11/18). I controlli verteranno, quindi, anche sul rispetto di tali direttive, i cui contenuti sono stati inseriti nella Intranet dell'Ente, a disposizione del personale.

Nel presente referto, si evidenziano solo i rilievi significativi in termini di inosservanza delle norme che disciplinano la materia specifica, tralasciando di segnalare mere inesattezze formali che non incidano sulla validità e l'efficacia degli atti controllati.

Si ricorda che a far data dall'01/10/2013 le funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology ICT), dei Comuni e dell'Unione;

sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Successivamente, con decorrenza dal 01/01/2015, sono state, altresì, conferite all'Unione le seguenti ulteriori funzioni:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Servizi sociali – area minori (revocata dalla data del 01/06/2016);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

pertanto gli atti adottati dall'Unione relativi a tali materie, costituiranno oggetto di controlli di regolarità all'interno dell'Unione.

Si precisa, altresì, che nell'anno 2018, tutti i Settori sono dotati di un proprio Dirigente. In particolare:

- Con **Decreto del Sindaco n. 25 del 29/12/2017** è stato attribuito l'incarico per la direzione del **Settore Servizi alle Persone**, alla Dott.ssa Elena Bertarelli, assunta, con incarico a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del TUEL, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie al termine di apposita procedura selettiva pubblica, per la direzione del Settore Gestione Risorse Umane e Affari generali ed in comando parziale al Comune di Portomaggiore, a decorrere dall'01/01/2018 e per l'intera durata del mandato del Sindaco;

- con **decreto del Sindaco n. 24 del 29/12/2017**, è stato attribuito l'incarico per la direzione del **Settore Finanze** al dr. Natali Riccardo, assunto, con incarico a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del TUEL, alle dipendenze del Comune di Portomaggiore, al termine di apposita procedura selettiva pubblica, per l'intera durata del mandato del Sindaco;

- E' confermata, con **decreto del Sindaco n. 17 del 21/11/2016**, l'incarico per la direzione del **Settore Tecnico** all'Ing. Cesari Luisa, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Portomaggiore, in comando parziale presso l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la direzione del Settore Programmazione territoriale e del Settore SUAP.

Si ricorda che con delibera n. 34 del 19/09/2017, l'Organo consiliare, al fine di fronteggiare il rilevante disavanzo di amministrazione emerso con l'approvazione del conto consuntivo riferito al 2016, ha provveduto ad aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per il ripiano del disavanzo accertato. Successivamente, il Consiglio comunale, con delibera n. 53 dell'11/12/2017 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL e con successiva deliberazione n. 3 del 22/02/2018, l'Organo consiliare ha provveduto all'approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1 co.849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Infine, si evidenzia che, a decorrere **dal 21 giugno 2018**, il Comune di Portomaggiore produce tutti i propri atti monocratici (decreti del Sindaco, ordinanze, determinazioni dirigenziali) e collegiali (deliberazioni di Giunta e di Consiglio), in formato digitale e non più

cartaceo, attraverso l'introduzione del nuovo software gestionale "Civilia web", integrato con i software in uso presso l'Ente, per la gestione della contabilità, dell'anagrafe, del protocollo informatico, nonché in linea con il software di gestione atti dell'Unione (benchè nella versione precedente, da aggiornare a breve) e delle pratiche edilizie. Ciò, consente in primo luogo di adempiere ad un obbligo imposto dal Legislatore, con il Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. n.82/2005, successivamente modificato con D.Lgs. n. 217/2017 che, all'art. 40, comma 1 recita: "1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.", ed inoltre rappresenta l'opportunità per gestire in maniera più ordinata, rigorosa e coordinata, gli atti di competenza dei vari organi comunali, in tutte le loro fasi, perseguendo altresì l'obiettivo della razionalizzazione delle spese ordinarie di gestione dell'Ente.

Per tale ragione l'estrazione delle determinazioni da assoggettare al controllo, per il primo semestre, hanno fatto riferimento al periodo 1 GENNAIO – 20 GIUGNO 2018, trattandosi ancora di determinazioni in formato cartaceo. Il secondo semestre decorre quindi dal 21 GIUGNO, ossia dalla data nella quale le determinazioni hanno assunto formato digitale.

### **ESITO DEL CONTROLLO**

La Responsabile del Servizio "Contratti, appalti, Organi istituzionali", dr.ssa Laghezza Alessandra, ha comunicato in data 04/12/2018, alla sottoscritta, di aver provveduto alla stessa data, al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo, rientranti nelle tipologie indicate dal secondo comma dell'art. 3 del regolamento in termini.

Per quanto attiene le modalità adottate, la Responsabile del Servizio Contratti, appalti, organi istituzionali, specifica quanto segue:

- "si è fatto ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>;
- per l'estrazione tesa ad individuare le determine da sottoporre a controllo, su richiesta del Segretario Generale, si è inserito nel generatore di numeri l'intervallo degli atti da n. 186 a n. 396, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dalle ore 9:01 del 20 Giugno 2018 al 30 Novembre 2018;
- per l'estrazione tesa ad individuare i contratti per scrittura privata (1 per mese) da sottoporre a controllo, si è ritenuto di inserire nel generatore di numeri l'intervallo degli atti da n. 1409 a n. 1414, in coerenza con la numerazione delle 6 scritture private che risultavano inserite nell'apposito registro nel periodo dal 21 Giugno 2018 al 30 Novembre 2018;
- alla luce delle pregresse esperienze si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad una unica estrazione per la categoria determine inserendo nel generatore di numeri l'intervallo sopra specificato in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo di riferimento e prevedendo l'estrazione in ordine casuale di tutte le 211 determine comprese nell'intervallo;
- si è ritenuto opportuno prevedere altresì che, nel caso in cui nell'ambito dell'estrazione delle determine fossero presenti più atti rientranti in una medesima tipologia tra quelle contemplate, il controllo verta sui primi sortiti che abbiano completato il proprio iter e siano presenti nell'archivio agli atti del Servizio

Contratti, Appalti ed Organi Istituzionali e che NON siano atti adottati o firmati dalla medesima d.ssa Crivellari;

- si è ricordato che, su richiesta del Segretario Generale, in occasione del precedente sorteggio effettuato il 20 di giugno si era provveduto ad individuare gli atti da sottoporre al controllo in numero pari a quello previsto per il mese intero ancorché l'arco temporale di riferimento fosse di soli 20 giorni, riservandosi di inserire nel successivo sorteggio mensile gli atti successivi alla determina n. 185 ed alla scrittura privata n. 1408;
- in ragione di quanto previsto in occasione del precedente sorteggio, i campioni da sottoporre al controllo sono stati rapportati a n. 5 mesi ma sono stati inclusi nel sorteggio anche gli atti generati nell'ultima decade di Giugno;
- nel campo "seme" del generatore, si è ritenuto di inserire il numero 1 in ciascuna delle due estrazioni da svolgere per individuare gli atti da sottoporre al controllo"

Il sorteggio è stato integrato con successiva estrazione delle determinazioni dirigenziali adottate nel mese di Dicembre 2018, comunicate con nota del 02/01/2018 della Responsabile del Servizio "Contratti, appalti, Organi istituzionali", dr.ssa Laghezza Alessandra, la quale ha specificato quanto segue:

- si è fatto ricorso allo strumento di generazione di numeri casuale accessibile attraverso il link <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>;
- per l'estrazione tesa ad individuare le determine da sottoporre a controllo, si è inserito nel generatore di numeri l'intervallo degli atti da n. 397 a n. 476, in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo dal 1° al 31 Dicembre 2018;
- per l'estrazione tesa ad individuare i contratti per scrittura privata (1 per mese) da sottoporre a controllo, si è constatato che nel periodo dal 1° al 31 Dicembre 2018 non risulta inserita nell'apposito registro alcuna scrittura privata;
- alla luce delle pregresse esperienze si è continuato a ritenere efficace ed efficiente procedere ad una unica estrazione per la categoria determine inserendo nel generatore di numeri l'intervallo sopra specificato in coerenza con la numerazione degli atti che risultavano adottati nel periodo di riferimento e prevedendo l'estrazione in ordine casuale di tutte le 80 determine comprese nell'intervallo;
- si è ritenuto opportuno prevedere altresì che, nel caso in cui nell'ambito dell'estrazione delle determine fossero presenti più atti rientranti in una medesima tipologia tra quelle contemplate, il controllo verta sui primi sortiti che abbiano completato il proprio iter e che NON siano atti adottati o firmati dalla medesima d.ssa Crivellari;
- nel campo "seme" del generatore, si è ritenuto di inserire il numero 1 nell'estrazione da svolgere per individuare gli atti da sottoporre al controllo.

Tutto ciò premesso, al termine della estrazione, la cui documentazione probatoria è agli atti, si comunica che gli atti estratti sono i seguenti:

<b>Categoria campione</b>	<b>TIPO ATTO</b>	<b>Quantità per 6 mesi</b>	<b>n. estratto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rilievi</b>
<b>n. 1</b> 1 per mese	Determinazione a contrattare e determinazioni di aggiudicazione definitiva di appalti di lavori, servizi, forniture e di concessioni	6	Det. S.TEC 372	Esecuzione in danno per realizzazione recinzione di sicurezza cantiere privato presso complesso immobiliare-commerciale sito in Portomaggiore in via Dante Alighieri - via Federico Bernagozzi	<i>Si evidenzia che, trattandosi di affidamento diretto, il "motivato giudizio di congruità della spesa", andava riportato nell'atto. In realtà, tale giudizio di congruità, risulta solo dichiarato nella determinazione, ma non dimostrato (quindi motivato) da alcuna considerazione specifica all'interno dell'atto, neppure con un rinvio agli atti dell'istruttoria con riferimento, ad esempio, ad un raffronto con la spesa sostenuta in precedenza dal Comune o da Comuni limitrofi per interventi analoghi o mediante confronto con prezzi offerti da altri operatori. Si raccomanda in futuro maggiore attenzione su tale aspetto.</i>
			Det. 245 S.FIN	Fornitura carta per fotocopie. TD 583278. Impegno di spesa	<i>Nell'atto viene citato l'Albo fornitori approvato con det. 167/07.05.2014. Si evidenzia la necessità di aggiornare tale elenco di ditte,</i>



					<p><i>con avviso pubblico o di avvalersi del MEPA con le modalità previste dalla normativa a seconda dell'importo della spesa, assicurando la rotazione degli affidatari. Si raccomanda inoltre di motivare adeguatamente il giudizio espresso sulla congruità della spesa, con riferimento ad esempio ad ordini precedenti o al confronto con prezzi offerti da altri operatori.</i></p>
			<p>Det. 356 S.TEC</p>	<p>Affidamento e impegno prestazioni aggiuntive per la progettazione dell'opera pubblica "Intervento miglioramento sismico e messa in sicurezza Scuola Primaria Portomaggiore"</p>	<p><i>Il giudizio di congruità della spesa relativa all'estensione dell'incarico professionale già affidato mediante gara, è avvenuto solo con riferimento al Decreto 143/2013 e s.m.i. "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Si evidenzia come – essendo questo caso equiparabile ad un affidamento diretto di un'ulteriore</i></p>

					prestazione rispetto all'incarico originario – la motivazione era richiesta in modo rafforzato, con riferimento anche a parametri ulteriori rispetto al richiamo dei corrispettivi da porre a base di gara o quanto meno tale riferimento andava meglio spiegato con riferimento al caso specifico.
			Det. 214 S.TEC	Affidamento a CLARA S.p.a. di interventi straordinari di disinfestazione e derattizzazione Via Dante Alighieri Portomaggiore	<i>Benchè si tratti di società in house del Comune, alla quale è possibile effettuare affidamenti diretti, è necessario sempre motivare la valutazione della congruità della spesa e non limitarsi ad una mera formula di stile.</i>
			Det. S.TEC. 364	Affidamento e impegno intervento manutenzione straordinaria presso cimitero di Portomaggiore	nessuno
			Det. S.TEC. 438	Affidamento servizio biennale smaltimento rifiuti speciali presso camera mortuaria Portomaggiore previa trattativa diretta MEPA n. 740525	<i>Si evidenzia che, trattandosi di affidamento diretto, il "motivato giudizio di congruità della spesa", andava riportato nell'atto. In realtà, tale giudizio di congruità, risulta solo dichiarato</i>

					<p><i>nella determinazione, ma non dimostrato (quindi motivato) da alcuna considerazione specifica all'interno dell'atto, neppure con un rinvio agli atti dell'istruttoria con riferimento, ad esempio, ad un raffronto con la spesa sostenuta in precedenza dal Comune o da Comuni limitrofi per servizi analoghi o mediante confronto con prezzi offerti da altri operatori. Si raccomanda in futuro maggiore attenzione su tale aspetto.</i></p>	
<p><b>n. 2</b> 1 per mese</p>	<p>Disposizioni/Determinazioni in materia di personale</p>	<p>3</p>	<p><i>N.B. dal 1°/10/2013 non sono più adottati atti in materia di personale da parte del Comune poiché la funzione è stata conferita in Unione ma tra quelle estratte e che si ha avuto necessità di esaminare perché occorreva completare i campioni delle restanti categorie, le determine seguenti sono parse coerenti con questa categoria:</i></p>	<p>Det. 327 S.SAP</p>	<p>Elezioni amministrative del 5 giugno 2016. Conguaglio tariffario del lavoro straordinario svolto nel periodo dal 29/04/2016 al 10/06/2016 dal personale dipendente e dal personale di Polizia Locale per Ordine Pubblico in</p>	<p>nessuno</p>

				seguito all'applicazione del CCNL 2016-2018.	
			Det. 325 S.SAP	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Lavoro straordinario svolto dal personale dipendente nel periodo dal 08/01/2018 al 09/03/2018. Conguaglio tariffario in seguito all'applicazione del CCNL 2016-2018.	nessuno
<b>n. 3</b> 1 per mese	Determinazioni di accertamento di entrate superiori ad € 5.000,00	6	Det. 375 S.SAP	Piano di zona per la salute ed il benessere sociale del Distretto Su Est della Provincia di Ferrara, programma attuativo 2018, accertamenti d'entrata ed impegni di spesa.	nessuno
			Det. 323 S.SAP	Accertamento fondi di cui al D.M. 18/10/2017 di ripartizione delle risorse a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.	nessuno
			Det. 320 S.FIN	Gestione informatizzata dei buoni pasto delle mense scolastiche e del corrispettivo del servizio di trasporto scolastico e del nido d'infanzia. Accertamento d'entrata periodo settembre 2018.	nessuno

			Det. 194 S.TEC	Tributi Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara anno 2018 - accertamento entrata per rimborsi dovuti da enti diversi	nessuno
			Det. S.FIN. 303	Proventi asilo nido e refezione scolastica. Accertamenti giugno 2018	nessuno
			DT S.FIN. 468	Gestione informatizzata dei buoni pasto delle mense scolastiche e del corrispettivo del servizio di trasporto scolastico e del nido d'infanzia. Accertamento d'entrata periodo dicembre 2018 refezione scolastica- novembre 2018 nido d'infanzia- III^ rata trasporto scolastico as 2018/201	nessuno
<b>n. 4</b> 2 per mese	Determinazioni di impegno di spesa superiori ad € 5.000,00	12	Det. 195 S.TEC	Tributi consortili anno 2018 dovuti al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - impegno di spesa e liquidazione II rata in scadenza 31.07.2018	nessuno
			Det. 191 S.SAP	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni di Scuola Primaria a. s. 2018/2019- Impegno di spesa	nessuno
			Det. 324 S.SAP	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Impegno di spesa per somme erogate da Ministero e non	nessuno

			utilizzate		
			Det. 277 S.TEC	Affidamento e impegno di spesa intervento alla carrozzeria dello scuolabus comunale	nessuno
			Det. 248 S.TEC	Lavori relativi a Piano stralcio Cultura e Turismo - Intervento n.30 Ducato Estense - Pedalando per Delizie - determina a contrattare	nessuno
			Det. 270 S.SAP	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi per iniziative nel campo delle politiche giovanili concessi con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 03.07.2018.	nessuno
			Det. 350 S.FIN	CIG Z85257FBE2 - Individuazione legale patrocinatore Causa n. 353/2018 R.G. innanzi al Tribunale civile di Ferrara Sezione Lavoro instaurata su ricorso presentato dall'Avvocato Carullo in nome e per conto della parte ricorrente sua assistita, assunto al protocollo dell'Ente in data 27.06.2018 al n. 7662. Estensione incarico servizio legale teso a rappresentare il Comune di Portomaggiore avente CIG Z8D207875F	nessuno

			Det. 301 S.FIN	Impegno di spesa per compenso ed oneri accessori all'Organo di revisione economico-finanziaria per il periodo 01-10-2018/30-09-2021	nessuno
			Det. 330 S.SAP	Convenzione gestione patrimonio di E.R.P. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/14 - Maggiore impegno di spesa compenso ad Acer Ferrara per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica "Servizio Casa"	nessuno
			Det. 354 S.TEC	Convenzione fra comune di Portomaggiore e imprenditori agricoli per interventi di manutenzione territorio comunale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 - determina a contrattare	nessuno
			DT 401 S.SAP	Concessione finanziamenti alle Scuole dell'Infanzia paritarie private anno scolastico 2018/2019 Impegni di spesa e liquidazione	nessuno
			DT 418 S. TEC	Servizio gestione manutenzione strade - maggiore impegno di spesa 2018 per interventi di manutenzione	nessuno

				straordinaria	
<b>n. 5</b>	Determinazione di verifica delle ragioni del mantenimento o dell'eliminazione dei residui attivi e passivi	1 all'anno	Non più prevista		
<b>n. 6</b> 1 per mese	Contratti stipulati per scrittura privata di valore superiore ad € 10.000,00	6	Reg. 1412 del 7.09.2018 CONTENENTE DUE DISTINTI NEGOZI GIURIDICI RECANTI L'AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S.D. TEAM VOLLEY DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO IN PORTOMAGGIORE CAPOLUOGO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 E PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 – GIUGNO 2018.	<i>Si rileva il significativo ritardo nella sottoscrizione del contratto. Inoltre si suggerisce, per il futuro, di indicare quali norme del Codice dei contratti del Comune di Portomaggiore sono applicabili.</i>	
			Reg. 1409 del 04.07.2018 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO SITO IN GAMBULAGA	<i>Si rileva il ritardo nella sottoscrizione del contratto. Inoltre si suggerisce, per il futuro, di indicare quali norme del Codice dei contratti del Comune di Portomaggiore sono applicabili.</i>	
			Reg. 1410 del 4.07.2018 MODIFICA CONVENZIONE REGISTRO N. 1020 del 28.10.2009 FRA IL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E LA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO PORTUENSE, GIA' MODIFICATA IN ORDINE ALLA DURATA CON SCRITTURA PRIVATA REGISTRO N. 1187 DEL 27 FEBBRAIO 2012 CONCERNENTE LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	<i>Si rileva il ritardo nella sottoscrizione del contratto. Inoltre si suggerisce, per il futuro, di indicare quali norme del Codice dei contratti del Comune di Portomaggiore sono applicabili.</i>	
			<i>Non sono presenti altre scritture private idonee a rientrare nel campione</i>		

Ad esito dei controlli effettuati, si evidenzia come, rispetto al passato, vi sia maggiore puntualità, rigore e fluidità nella formazione degli atti monocratici dirigenziali, soprattutto per



quanto concerne la fase dell'efficacia delle determinazioni che comportano impegno di spesa ed, inoltre, nel monitoraggio delle entrate e delle disponibilità di cassa e nella gestione, più in generale, dei servizi finanziari.

In merito alla materia degli affidamenti di servizi, forniture e lavori e, più in generale, alle determinazioni di impegno di spesa, appare opportuno fare alcune **raccomandazioni**:

La formula anticorruzione consistente nel dichiarare che si esprime un **"motivato giudizio di congruità della spesa"**, non va semplicemente riportata nelle premesse dell'atto, quale formula di stile, ma deve trovare sostanza all'interno dello stesso, nel senso che il responsabile del procedimento è tenuto ad esplicitare le considerazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria, per poter attestare che la spesa è congrua. Nel caso degli affidamenti preceduti da una procedura comparativa, la congruità è implicita nel confronto concorrenziale tra più potenziali operatori, mentre laddove si proceda con affidamento diretto, nei casi previsti dalla legge, si dovrà attestare la congruità sulla base di altri elementi, quali ad esempio: indagini di mercato, precedenti affidamenti analoghi, affidamenti effettuati da Comuni limitrofi per servizi/forniture,/lavori analoghi e così via. Riportare semplicemente la clausola anticorruzione senza dare alla stessa sostanza e contenuti, rende la dichiarazione vuota ed inutile.

In merito alle modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta, poiché esse sono individuate dal legislatore (L.190/2012) come particolarmente esposte al rischio di illegalità, si sottolinea come l'affidamento diretto del contratto, entro l'importo di 40.000,00 euro, benché previsto dalla Legge (art. 36. Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/17), debba rispettare i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dall'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e dall'art.42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) ed il principio di rotazione. L'A.N.A.C. ha avuto modo di ribadirlo nelle Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, stabilendo che, malgrado il Correttivo al Codice abbia previsto espressamente all'art. 36 comma 2 lett.a) che l'affidamento diretto possa avvenire *"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*, **"In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza"**. Si ribadisce, quindi, come l'affidamento diretto entro i limiti di importo consentiti, che prescinda dal confronto comparativo, richieda sempre una motivazione adeguata a supporto della legittimità della scelta compiuta ed esiga, inoltre, il rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità, economicità e rotazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'ANAC, sempre in occasione dell'aggiornamento alle Linee Guida n.4, si sofferma particolarmente sul **principio di rotazione**, stabilendo che: *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure*

**ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. ....(omissis)...il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.**" La portata di tale principio, tuttavia, va compresa ed applicata correttamente, per non incorrere nell'errore opposto, di violare il diritto di partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici da parte dell'operatore uscente che abbia eseguito il precedente appalto a regola d'arte. Il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4125 del 31 agosto 2017**, si è pronunciato sulla portata applicativa del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, affermando che: "*Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato. Tale invito rivolto al gestore uscente deve essere il frutto di alcune considerazioni fondamentali, tra le quali il numero ridotto di operatori presenti sul mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero l'oggetto e le caratteristiche del mercato di riferimento. (omissis) La regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti – il cui fondamento, come si è visto, è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore – amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione...(omissis)... l'art. 36 cit. contiene una norma pro-competitiva che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale – salvo motivate eccezioni – si impone soltanto di "saltare" il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti". La situazione dell'affidatario precedente e di chi è stato solo invitato non è identica. L'A.N.A.C. precisa, infatti, che la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. **Nel caso dell'invitato non aggiudicatario, in sostanza, il nuovo invito può essere motivato sulla base delle caratteristiche del candidato, quali la sua affidabilità e idoneità, mentre può essere omessa ogni considerazione sulle caratteristiche del mercato di riferimento, che invece devono essere analizzate puntualmente nella motivazione dell'invito del gestore uscente.** A questo proposito il Consiglio di Stato, nel parere sulle Linee Guida, ha chiarito come l'operatore invitato nella precedente procedura di selezione dalla stazione appaltante, senza che risultasse affidatario, possa avere acquisito delle informazioni tali da falsare la concorrenza, anche se in questo caso il rischio è minore. Da questo punto di vista è*

logico differenziare il trattamento dell'invitato non affidatario rispetto a quello riservato al gestore uscente: e ciò in quanto le semplici occasioni di partecipazione alla selezione si risolvono, per l'operatore economico, in un mero contatto con la stazione appaltante e non rappresentano certo un'occasione per il sorgere o il consolidarsi di legami contrattuali e professionali con la struttura della stessa stazione appaltante

La figura centrale nelle procedure di acquisizioni in economia, è il Responsabile unico del procedimento, che opera direttamente in virtù dei poteri che gli riconosce la legge. E' dovere del Dirigente, nominare il RUP di ciascuna procedura di acquisizione, evitando di accentrare sulla propria figura la responsabilità di ogni singolo affidamento. Inoltre, occorre ricordare che anche nel caso di acquisizioni per importi sotto la soglia dell' "affidamento diretto", l'affidatario deve possedere gli stessi **requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice ed i requisiti speciali**, prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara, anche se A.N.A.C. prevede, nelle Linee Guida n.4 Aggiornate al D.Lgs. 56/2017, **modalità semplificate di verifica**, mediante il documento di gara unico europeo, al di sotto dell'importo di 20.000 euro. Dei suddetti elementi è opportuno dare atto nelle determinazioni.

Il confronto comparativo, che sta alla base di tutti gli affidamenti di importo superiore ai 40.000 euro, si deve concretizzare nella preventiva consultazione di operatori economici individuati sul MEPA o, in mancanza, in appositi elenchi o attraverso inviti, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, rotazione e non discriminazione (dell'esito del quale occorre dar conto all'interno della determinazione a contrarre). Si rammenta, inoltre:

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 209.000,00 (nuovo valore delle soglie stabilite per il 2016 dal Regolamento Delegato (Ue) 2015/2170 Della Commissione del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti);
- che l'obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) discende altresì dall'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con la deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto;
- che l'art. 1 comma 510 della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a utilizzare convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori per l'acquisizione di beni e servizi e possono procedere ad acquisti di beni e servizi presenti nelle convenzioni, in autonomia, solo quando questi non siano idonei a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. L'acquisto deve essere autorizzato dall'organo di governo dell'Ente e comunicato alla Corte dei Conti.

Inoltre, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- a) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non

lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

b) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

c) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ *energia elettrica,*

§ *gas,*

§ *carburanti rete e carburanti extra-rete,*

§ *combustibili per riscaldamento,*

§ *telefonia fissa e telefonia mobile.*

In merito agli acquisti in **materia informatica**, si evidenzia che la Circolare AGID, n. 2 del 24 giugno 2016, recante: "*Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016)"* stabilisce gli indirizzi per la corretta effettuazione degli acquisti di ICT, nelle more dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Si ricorda che l'affidamento di lavori per conto dei Comuni, rientra nella competenza del *Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione - CUC Tecnica* se di importo superiore a 150.000 euro, così come l'affidamento di servizi e forniture di valore superiore ai 40.000 euro è svolto, per conto dei Comuni, dal *Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione - CUC Amministrativa*. L'Unione, infatti, non svolge la funzione lavori pubblici, tuttavia viene coinvolta per le funzioni ausiliarie di supporto in fase di gara, per conto dei Comuni interessati, mediante il *Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione*.

In merito all'affidamento di **incarichi di patrocinio legale**, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/16, la Sezione controllo della **Corte dei Conti per l'Emilia Romagna** (delibere nn. 73 e 75/2017), ha affermato che l'affidamento di un singolo patrocinio legale, pur non essendo assoggettato alla disciplina degli appalti, soggiace ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, ossia ai principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e ciò comporta "*l'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario e l'Ente deve effettuare la scelta sulla base di una **procedura di tipo comparativo** idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente*".

Sulle richiamate novità normative **I.A.N.A.C**, con le **Linee Guida n.12 del 24 ottobre 2018** che ha distinto tali fattispecie:

- 1) incarico di consulenza legale per una questione che è probabile non sfocerà in una controversia giudiziale. Si tratta di incarico di prestazione d'opera professionale, al quale si applica l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ed il Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza approvato con delibera di Giunta n.16 del 21/02/2017 modificata con delibera n.61 del 3/10/2017;
- 2) affidamento di servizi legali consistenti nella gestione del contenzioso in modo continuativo (di norma triennale) o periodico, per cause "seriali" e ripetitive. Esso costituisce appalto di servizi di cui all'Allegato IX del Codice ed è soggetto alle norme

sugli appalti in generale e delineate nell'Allegato IX;

3) affidamento del singolo patrocinio legale. Non è riconducibile ad un contratto di appalto (art. 17 comma 1 lett d) Codice dei contratti pubblici) ma è soggetto ai principi stabiliti dall'art. 4 del Codice, ossia principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. In tal caso occorre sempre procedere ad una comparazione, sulla base di criteri predeterminati, tra diverse offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che considera, oltre all'offerta economica, anche il curriculum. La procedura va proporzionata alla complessità ed all'entità della spesa dell'incarico e può avvenire sulla base di elenchi di professionisti previamente costituiti dall'Amministrazione mediante procedura trasparente ed aperta (avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente per un tempo congruo per la creazione di un elenco aperto). L'ANAC afferma che l'affidamento diretto del singolo patrocinio legale, è possibile nelle seguenti ipotesi:

- **consequenzialità tra incarichi** (ad esempio nei diversi gradi di giudizio della stessa causa) **o complementarità con altri incarichi** attinenti la stessa materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, purchè tale possibilità sia stata indicata nel bando o nell'avviso relativo al primo affidamento con richiesta di formulazione di un'offerta anche per la prestazione opzionale (di difficile applicazione);
- **assoluta particolarità della controversia**, da motivarsi adeguatamente.

Si ricorda che le Linee Guida ANAC non sono vincolanti, ma impongono alla P.A. di motivare adeguatamente la scelta di non adeguarvisi. La materia, tuttavia, è ancora in movimento ed occorrerà seguire le prossime pronunce sia del Giudice contabile che del Giudice di Legittimità, per avere contezza delle interpretazioni più coerenti al dato normativo.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Segretario generale  
Crivellari dr.ssa Rita  
(F.to in digitale)